REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 758/2014 DELLA COMMISSIONE

del 10 luglio 2014

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ([1]), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.

(3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento devono essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

(4) È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio ([2]). Tale periodo deve essere fissato a tre mesi.

(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

([1]) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.
([2]) Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 2014

Per la Commissione
A nome del presidente
Algirdas ŠEMETA
Membro della Commissione

ALLEGATO

Descrizione delle merci	Classificazione (Codice NC)	Motivazione
(1)	(2)	(3)
Prodotto di forma circolare realizzato in silicone con un diametro di circa 10-15 mm e un'altezza di circa 3 mm. Il prodotto presenta un'incisione a forma di croce al centro. È privo di componenti meccanici. Il prodotto, utilizzato insieme a un tappo a vite con coperchio, è collocato all'interno del tappo a vite stesso e, unitamente a quest'ultimo, viene avvitato sul collo di una bottiglia. Il prodotto impedisce a una sostanza semiliquida, ad esempio maionese o ketchup, di fuoriuscire dalla bottiglia quando è posizionata a testa in giù. Quando il coperchio è aperto e la bottiglia è a testa in giù, se si esercita una pressione manuale sul contenitore la sostanza fuoriesce attraverso l'incisione a forma di croce. Cfr. immagine (*).	3926 90 97	Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e del testo dei codici NC 3926, 3926 90 e 3926 90 97. Poiché il prodotto può assolvere la funzione di tappo soltanto se sistemato all'interno di un tappo a vite e non da solo, è considerato un accessorio del tappo. È pertanto esclusa la classificazione alla voce 3923 (turaccioli, coperchi, capsule ed altri dispositivi di chiusura). Il prodotto lascia penetrare la sostanza semiliquida nel tappo a vite, ma di per sé non controlla l'apertura o la chiusura dell'orifizio e, pertanto, non regola l'afflusso del liquido aprendo o chiudendo il foro. È pertanto esclusa la classificazione alla voce 8481 (oggetti di rubinetteria e organi simili). Poiché il materiale costitutivo del prodotto è la plastica, esso deve essere pertanto classificato nel codice NC 3926 90 97 come «altri lavori di materie plastiche».

(*) L'immagine è a scopo puramente informativo.

